

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

L'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha introdotto una nuova misura di prelievo per i redditi di capitale e per i redditi diversi di natura finanziaria a decorrere **dal 1° gennaio 2012**.

In particolare, per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 è stabilito che la nuova aliquota del 20 per cento (in luogo delle diverse aliquote applicate del 12,50% e del 27%) si applica sui proventi **maturati** a partire dal 1° gennaio 2012.

In data 16 dicembre 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i tre decreti attuativi relativi a:

- disciplina dei criteri di identificazione dei Titoli di Stato nel portafoglio di OICR;
- disciplina transitoria per gli strumenti finanziari soggetti al Decreto Legislativo n. 239;
- disciplina dell'affrancamento al 31/12/2011.

Il Decreto "Milleproroghe" riporta all'art. 29 importanti aggiornamenti con riferimento all'applicazione della nuova tassazione delle rendite finanziarie.

SPECIFICHE NORMATIVE

Il comma 7 dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 prevede una serie di eccezioni alla regola generale che introduce la nuova aliquota del 20% sui proventi maturati dal 1° gennaio 2012.

Nello specifico:

- titoli di Stato italiani e titoli emessi da organismi internazionali
 - i redditi di capitale rimangono soggetti al 12,50%;
 - il capital gain rimane invariato al 12,50%. A tale riguardo, la base imponibile viene considerata al 62,5 % in luogo del 100% (l'applicazione della nuova aliquota del 20 % sulla base imponibile ridotta al 62,5 % genera un'imposta finale pari al 12,5 %)
- obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella "White list"
 - ⊖ i redditi di capitale rimangono soggetti al 12,50%;
 - il capital gain rimane invariato al 12,50%. A tale riguardo la base imponibile viene considerata al 62,5 % in luogo del 100% (l'applicazione della nuova aliquota del 20 % sulla base imponibile ridotta al 62,5 % genera un'imposta finale pari al 12,5 %)

- titoli di risparmio per l'economia meridionale
 - ai redditi di capitale viene applicata l'aliquota del 5%;
 - per il capital gain viene applicata l'aliquota ordinaria del 20%.

Il comma 9 dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 riporta i criteri generali di riferimento¹:

Tipologia di reddito	Modalità di applicazione della nuova tassazione del 20 %
Redditi diversi di natura finanziaria (capital gain)	REALIZZATI dall' 01/01/2012
Dividendi e proventi assimilati	PERCEPITI (principio di cassa) dall'01/01/2012
Redditi di capitale delle obbligazioni e titoli simili come da Decreto Legislativo 239	MATURATI dall'01/01/2012
Redditi di capitale (conti correnti, DR,CD, Time Deposit)	MATURATI dall'01/01/2012
Risultato maturato delle Gestioni Individuali ex art. 7 Decreto Legislativo 461/97	Risultato di gestione MATURATO dall'01/01/2012

Di seguito si riportano le tabelle di riepilogo con le aliquote applicate sino al 31/12/2011 e le nuove aliquote in vigore dal 01/01/2012.

Tablelle di riepilogo

Redditi da capitale	SOGGETTI PERCETTORI			
	ALIQUOTA SINO AL 31/12/2011		ALIQUOTA DAL 01/01/2012	
	Persone fisiche residenti	Persone fisiche non residenti	Persone fisiche residenti	Persone fisiche non residenti
Conti correnti, depositi vincolati, CD	27,00%	Non soggetti	20,00%	Non soggetti
Titoli di Stato ed equiparati	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Titoli di Stato White List e sovranazionali durata superiore a 18 mesi	12,50%	Non soggetti	12,50%	Non soggetti
Titoli di Stato White List e sovranazionali durata inferiore a 18 mesi	27,00%/12,50% per i titoli sovranazionali	Non soggetti	12,50%	Non soggetti
Titoli di Stato emessi dagli Stati diversi dai precedenti	12,50%/27,00% (a seconda della durata)	Non soggetti	20,00%	Non soggetti
Obbligazioni dei grandi Emittenti (banche e società quotate)	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Obbligazioni private italiane	12,50%/27,00% (a seconda della durata e del	12,50%/27,00% (a seconda della durata e del	20,00%	20,00%

¹ In caso di redditi generati da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, le nuove aliquote previste dalla sopra citata normativa si calcolano in aggiunta alle ritenute alla fonte vigenti nello Stato dell'emittente estero.

	tasso)	tasso)		
Partecipazioni non qualificate italiane	12,50%	27,00% azioni ordinarie/12,50% azioni di risparmio	20,00%	20,00%
Partecipazioni qualificate italiane	% marginale IRPEF	27,00%	% marginale IRPEF	20,00%
Partecipazioni non qualificate Black List quotate su mercati regolamentati	12,50%	Non soggetti	20,00%	Non soggetti
Altre partecipazioni Black List	% marginale IRPEF (*)	Non soggetti	% marginale IRPEF (*)	Non soggetti
Fondi immobiliari italiani	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
OICR italiani (abbattimento NAV di una percentuale per effetto dei Titoli di Stato)	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati	12,50%	Non soggetti	20,00%	Non soggetti
Altri OICR/OICVM esteri non armonizzati	% marginale IRPEF(*)	Non soggetti	% marginale IRPEF (*)	Non soggetti
PCT e prestito titoli	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Finanziamenti	% marginale IRPEF	12,50%	% marginale IRPEF	20,00%
Polizze Vita	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%

(*) con applicazione della ritenuta del 12,50% (dal 01/01/2012 del 20,00%) a titolo di acconto.

Redditi diversi derivanti da:	SOGGETTI PERCETTORI			
	ALIQUOTA SINO AL 31/12/2011		ALIQUOTA DAL 01/01/2012	
	Persone fisiche residenti	Persone fisiche non residenti (**)	Persone fisiche residenti	Persone fisiche non residenti (**)
Titoli di Stato ed equiparati	12,50%	12,50%	20% su imponibile del 62,50%	20% su imponibile del 62,50%
Titoli di Stato White List e sovranazionali	12,50%	12,50%	20% su imponibile del 62,50%	20% su imponibile del 62,50%
Titoli di Stato emessi dagli Stati diversi dai precedenti	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Obbligazioni dei grandi Emittenti (banche e società quotate)	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Obbligazioni private italiane (a prescindere da durata e tasso)	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Partecipazioni non qualificate italiane	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Partecipazioni non qualificate Black List quotate su mercati regolamentati	12,50%	Non soggetti	20,00%	Non soggetti
Altre partecipazioni Black List	% marginale IRPEF	% marginale IRPEF	% marginale IRPEF	% marginale IRPEF
Fondi immobiliari italiani	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
OICR italiani	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Altri OICR/OICVM esteri non armonizzati	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Derivati	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%
Valute (se la giacenza ha superato € 51.645,69 per almeno 7 giorni)	Mod. unico 12,50%	Non soggetti	Mod. unico 20,00%	Non soggetti

lavorativi continui)				
Polizze Vita	12,50%	12,50%	20,00%	20,00%

(**) esclusi dalla tassazione se gli strumenti finanziari sono negoziati in mercati regolamentati.

ADDIZIONALE PRODI

Il Decreto Legge 138/2011 prevede l'abolizione della maggiorazione del 20% di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 323/1996 (Addizionale Prodi).

Il Decreto "Milleproroghe" all'art. 29 (comma 3) prevede il mantenimento del cosiddetto "prelievo Prodi" del 20% per i proventi - derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti - maturati fino al 31 dicembre 2011.

L'addizionale Prodi si applica fino a tale data, pro rata temporis.

REGIME TRANSITORIO

Di seguito sono illustrate le modalità di applicazione della tassazione per gli strumenti finanziari la cui gestione è in essere al 31/12/2011 e che, di conseguenza, comportano l'applicazione sia della vecchia che della nuova tassazione.

I. Redditi diversi

A. capital gain su minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011

Le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 sono utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio 2012 per la quota del 62,50% dell'ammontare in luogo del 100%.

B. gestioni individuali

I risultati negativi maturati al 31/12/2011 sono utilizzabili dal 1° gennaio 2012 per il 62,50% del loro ammontare.

II. Redditi di capitale

Le cedole con data pagamento decorrente dal 1° gennaio 2012 sono assoggettate, per gli interessi maturati dalla stessa data, alla nuova tassazione.

I dividendi vengono assoggettati alla nuova tassazione sulla base della "data contabile" attribuita all'operazione.

A. obbligazioni

Con data 31/12/2011 sarà effettuato l'addebito al cliente (nettista) applicando l'aliquota del 12,50% o del 27,00% sugli interessi cedolari e scarti di emissione maturati fino al 31/12/2011 e il contestuale accredito calcolato applicando l'aliquota del 20% per lo stesso periodo d'imposta.

Ai titoli denominati in valuta estera verrà applicato il cambio del 31/12/2011.

B. polizze vita e di capitalizzazione

Ai contratti sottoscritti fino al 31/12/2011 si applica l'aliquota del 12,50% sulla parte di reddito maturata tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31/12/2011.

III. Pronti contro termine e prestito titoli

I contratti di pronti contro termine in essere al 31/12/2011, se di durata contrattuale non superiore a 12 mesi, mantengono fino alla scadenza la ritenuta originaria del 12,50%, anche per gli interessi sui titoli sottostanti soggetti al Decreto Legislativo 239/1996.

IV. Certificati di deposito

Gli interessi ed i ratei maturati fino al 31/12/2011 sono assoggettati all'aliquota del 27%, mentre quelli che matureranno a partire dal 1° gennaio 2012 fino alla scadenza del certificato saranno assoggettati alla nuova aliquota del 20%.

V. Depositi vincolati

Al prodotto Time Deposit viene applicato lo stesso criterio già indicato per i Certificati di Deposito.

VI. OICR

Il reddito di capitale viene determinato "al netto" dei proventi derivanti dagli investimenti del fondo in Titoli di Stato ed equiparati e in Titoli di Stato esteri "white list";.

Dal momento che i proventi di detti titoli, in caso di investimento diretto, sono assoggettati al 12,50%, i sottoscrittori di quote di OICR beneficiano indirettamente della minore tassazione prevista.

I proventi riferibili ai titoli di stato vengono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei fondi investita nei medesimi titoli, rilevata sulla base degli ultimi due prospetti redatti nei semestri precedenti alla data di conteggio.

Per i fondi di nuova costituzione, nel caso in cui sia disponibile un solo prospetto, la percentuale è determinata sulla base dell'unico prospetto disponibile (non viene determinata la percentuale media); nel caso in cui non sia stato redatto alcun prospetto, i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo saranno soggetti alla ritenuta del 20% per il loro intero ammontare.

In caso di fusione tra fondi la percentuale è calcolata sulla base delle somme dei valori risultanti dai prospetti dei fondi partecipanti all'operazione.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto attuativo citato in premessa precisa che lo stesso criterio deve essere utilizzato anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR.

VII. Affrancamento del Capital Gain

A partire dal 1° gennaio 2012, le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente a tale data per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

Tale riduzione è applicata per mantenere omogeneità di trattamento e corretta applicazione delle aliquote in base al periodo di maturazione della base imponibile (fino al 31/12/2011, aliquota del 12,50% - dal 1° gennaio aliquota del 20%).

Ad esempio, se alla data del 31/12/2011 – per un dossier titoli – la base imponibile per la tassazione era di 100 assoggettata all'aliquota del 12,50%, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tale base viene ridotta a 62,50 per essere assoggettata all'aliquota del 20%.

A. Opzione di esercizio dell'affrancamento del Capital Gain per i Clienti in regime amministrato e dichiarativo²

Il Decreto Legge nr. 138/2011 prevede la facoltà per i Clienti in regime amministrato di esercitare, entro il 31 marzo 2012, l'opzione dell'affrancamento sulle posizioni in essere alla data del 31/12/2011 mantenute fino al giorno dell'esercizio dell'opzione.

Le minusvalenze e plusvalenze realizzate saranno trattate nel seguente modo:

- le plusvalenze e le minusvalenze da affrancamento saranno compensabili fra di loro;
- eventuali plusvalenze da affrancamento saranno compensabili con precedenti minusvalenze presenti nella posizione fiscale del Cliente;
- le eventuali minusvalenze residue che originano dall'affrancamento possono essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo alla data di generazione (anno 2011).

² Per i clienti in regime dichiarativo, l'affrancamento potrà essere effettuato con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta dell'anno 2011.